



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STUCCHI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO e
VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2016

Modifica all’articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di
accesso all’indenizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

ONOREVOLI SENATORI. – La direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, impone agli Stati membri dell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2005, di predisporre una tutela risarcitoria-indennitaria a favore delle vittime di reati internazionali violenti, ove risultino impossibilitate a conseguire direttamente dagli offensori il risarcimento dei danni.

Si stabilisce infatti, all'articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva 2004/80/CE che «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime».

In buona sostanza, il legislatore europeo ha riconosciuto alle vittime di reati internazionali violenti ovunque commessi nel territorio dell'Unione europea, il diritto di ottenere un indennizzo statale nel momento in cui risultino impossibilitate a conseguire una tutela effettiva nei confronti dei loro offensori.

La base di tale indennizzo statale è l'esistenza di una pretesa civile impossibile da soddisfare, allorquando ad esempio l'autore del reato sia di fatto irreperibile o latitante ovvero si tratti di nullatente.

Tuttavia il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE con la recente approvazione della legge 7 luglio 2016, n. 122, nella quale al capo III «Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza», si precisano le condizioni per l'accesso all'indennizzo.

La sezione II del capo III è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 11 della citata legge n. 122 del 2016 (diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147), in attuazione della direttiva 2004/80/UE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Vengono delineate le condizioni per l'accesso all'indennizzo (articolo 12 – Condizioni per l'accesso all'indennizzo) e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo (articolo 13 – Domanda di indennizzo). L'articolo 14 della citata legge (Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime) estende alle vittime dei reati intenzionali violenti l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (opportunamente ridenominato). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L'articolo 15 (Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44) reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999 e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni

ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'articolo 16 (Disposizioni finanziarie), infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

In particolare alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016 si legge che può ricevere l'indennizzo la vittima «titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». Tale reddito è quantificato dal decreto del Ministero della giustizia 7 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2015, recante adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in euro 11.528,41.

Purtroppo, leggiamo fatti di cronaca dove viene negato l'indennizzo alla famiglia di un ragazzo italiano di 27 anni, deceduto a causa dell'aggressione di un extracomunitario ubriaco, solo perché il malcapitato guadagnava un umile stipendio da operaio che gli garantiva un reddito annuo di euro 13.500.

Secondo il proponente la legge 7 luglio 2016, n. 122, deve garantire giustizia alle vittime di reati internazionali violenti, indipendentemente dal reddito percepito da chi subisce il reato. In quest'ottica si ritiene di abolire il tetto di reddito previsto dal legislatore, al fine di riconoscere alle vittime «il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite», come previsto dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.